

PROTOCOLLO

PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE

TRA

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL LAZIO , L'ABRUZZO E IL MOLISE

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO

UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI - CAMPOBASSO

PREMESSA

La mediazione si configura come un percorso innovativo di intervento nella gestione dei conflitti, in quanto attraverso di esso, da un lato, si attribuisce maggiore responsabilità alle parti, dall'altro, si consente loro di ridefinire i confini e gli ambiti del contrasto, con l'aiuto del mediatore, quale terzo indipendente e neutrale, al fine di ricomporre il conflitto, ristabilendo una comunicazione e consentendo l'elaborazione delle cause e dei motivi che hanno originato il conflitto medesimo.

In ambito giudiziario minorile la mediazione assume anche un significato educativo molto forte ed ha lo scopo di diffondere forme diverse di risanamento e di riparazione del conflitto, anche quando lo stesso è degenerato in reato.

Per quanto riguarda l'indagato/imputato minorene la mediazione vuole avviare o rinforzare il percorso di responsabilizzazione per l'esercizio di capacità positive volte a riparare il danno prodotto nei confronti della vittima, confinata dall'attuale normativa ai margini anche del processo penale minorile.

La mediazione penale consente, infatti, alla vittima di esprimere, in un contesto neutrale e protetto, il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subita e di ridurre i sentimenti di insicurezza e di rabbia generati dall'evento reato.

L'attività di mediazione, nel contesto del procedimento penale minorile e sotto l'egida dell'Autorità Giudiziaria, deve:

- dare centralità alla vittima di reato, soprattutto se minorene, rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime, evitando il rischio di una vittimizzazione secondaria, intimidazioni e ritorsioni;
- favorire l'assunzione di responsabilità da parte del minorene attraverso la riparazione delle conseguenze del reato e, ove, possibile, la riconciliazione con la vittima;

3.5

pe

- favorire interventi tesi a ristabilire la sicurezza ed il legame sociale, riducendo il livello di conflittualità e violenza presenti nei contesti locali.

La strategia della mediazione costituisce un servizio in favore della comunità locale per il ruolo attivo esercitato dalla vittima, soprattutto se minorenni, e per il riconoscimento sociale dei suoi interessi e diritti ma corrisponde anche alle esigenze evolutive del minore offensore perché ne favorisce l'acquisizione del senso di responsabilità.

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità necessitano del supporto di professionalità specifiche e/o agenzie esterne alla Amministrazione della Giustizia che collaborino ed offrano uno spazio specifico dedicato alla mediazione.

A tal fine si prevede la costituzione di un Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale.

La collaborazione tra L'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale e tutti i partners istituzionali del presente accordo può favorire la condivisione di strumenti scientifico-culturali e di pratiche operative connessi all'attività della mediazione, creando- a livello-locale- una cultura di tale strategia di intervento.

CONSIDERATO CHE:

nell'ambito del procedimento penale minorile non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 448 del 22 Settembre 1988;

nel medesimo D.P.R. 448/88, all'art. 9, viene consentito, com'è noto, al Pubblico Ministero Minorile e/o al Giudice di acquisire informazioni utili a valutare la rilevanza del fatto e la personalità dell'indagato o dell'imputato, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità anche attraverso il parere degli esperti;

nel quadro di tale normativa, l'Autorità procedente, dopo aver raccolto un'ammissione sostanziale del fatto da parte del giovane, può chiedere al Centro per la Mediazione Penale un giudizio sulla fattibilità di un incontro tra autore e vittima del reato;

nell'ambito della sospensione del processo e messa alla prova, ex art. 28 D.P.R. n. 448/88, è previsto che il Giudice possa impartire prescrizioni al minore dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa;

nella circolare del Febbraio 1999 dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile vengono predisposte le Linee di indirizzo su "l'attività di mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile";

33

pe

f

nell'ambito del coordinamento in materia di mediazione penale minorile in data 30 Aprile 2008 il Capo Dipartimento della Giustizia Minorile emanava le Linee Guida in ordine alla mediazione penale;

nel decreto legislativo 2 ottobre 2018, nr, 121, art. 1 , 2^ comma ".....l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato.....";

nell'ambito di quanto indicato nelle nuove Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato, emanate nel maggio 2019.

RICHIAMATE

La Direttiva 2012/29 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.10.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione Quadro 2001/220/GAI del 15.03.2001;

le Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17.12.2010 per una "giustizia a misura del minore". Questo ampio documento interdisciplinare richiama tutti i propri precedenti atti in materia , tra i quali meritano particolare attenzione le due seguenti Raccomandazioni:- la R 2003 (20) sulle " nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della Giustizia Minorile", adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 24.09.2003, che, tra i principali obiettivi, annovera la necessità di occuparsi delle esigenze e dell'interesse delle vittime, non solo in chiave di mediazione-riparazione dei danni ed indennizzo delle vittime;- R 2008 (11) sulle "Regole europee per i minorenni autori di reato destinatari di sanzioni o di misure";

la Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R (99) 19 adottata il 15.09.1999. Le Linee Guida CEPE (Strasburgo, 7 Dicembre 2007) per la sua migliore attuazione;

PRESO ATTO CHE

sussiste tra i firmatari del presente Protocollo d'Intesa la consapevolezza dell'utilità dell'intervento di mediazione tra vittima e autore di reato, al fine di garantire il riconoscimento di uno spazio dedicato alla vittima, soprattutto se minorenni, ulteriormente vittimizzata dal sistema penale;

VISTO

Il documento di programmazione interdistrettuale 2019 del Centro Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise nel quale è stato presentato il progetto "Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale in Molise" approvato e finanziato dal Dipartimento Giustizia Minorile e di

33

RE

5

Comunità con nota prot. n. 4023 del 24.01.19 con il quale si prevede primariamente di addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Tribunale per i Minorenni di Campobasso e la Procura della Repubblica per i Minorenni di Campobasso (percorrendo l'ipotesi di coinvolgere nella sottoscrizione anche l'Ente Regione Molise ed altri Enti Locali) con contestuale azione volta all'individuazione di un Ente/Associazione, con comprovata esperienza nell'ambito della mediazione penale, a cui affidare il servizio di "mediazione penale" che dovrà assicurare:

- organizzazione attività di sensibilizzazione su "mediazione dei conflitti e la cura delle relazioni in ambito penale" (in raccordo con tutte le Istituzioni interessate : T.M., Procura, avvocati, enti territoriali e terzo settore)
- sviluppo, strutturazione, monitoraggio e supervisione di specifica metodologia d'intervento (lavoro integrato tra operatori dell'USSM, dell'UEPE e dei Servizi Sociali Territoriali)
- realizzazione di percorsi di mediazione penale e giustizia riparativa con presa in carico di otto situazioni inviate in art. 28 od in art. 9 DPR n.448/88 senza preclusioni per tipo e gravità di reato

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituzione dell'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale

Alla luce di quanto affermato in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente protocollo, le parti convengono sulla necessità di istituire, in forma sperimentale, nella regione Molise un Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale.

ART. 2

Istituzioni coinvolte

L'Autorità Giudiziaria Minorile del Molise si impegna ad individuare nell'iter processuale, specifici percorsi per i soggetti che possono beneficiare dell'attività di mediazione e a dare la disponibilità per interventi in corsi di formazione ed aggiornamento.

Il Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise si impegna a diffondere le iniziative volte ad affermare la cultura della giustizia riparativa e della mediazione penale ed a promuovere la continuità futura delle attività dell' Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale.

Il Centro Giustizia Minorile per il Lazio , l'Abruzzo e il Molise si impegna, altresì, a far partecipare il personale in servizio nell'ambito territoriale dell'UEPE di Campobasso, previa

38

pe

condivisione con l'UIEPE Roma, all'attività di sensibilizzazione in materia di mediazione dei conflitti e cura delle relazioni in ambito penale e agli incontri per lo sviluppo, strutturazione e monitoraggio di specifiche metodologie di intervento (lavoro integrato tra operatori dell' USSM , dell' UEPE e dei Servizi Sociali Territoriali).

Le parti firmatarie si impegnano ad attivare rapporti di collaborazione con la Regione Molise, le Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, Fondazioni e soggetti del privato sociale per la stipula di ulteriori protocolli ed accordi volti ad implementare e sostenere , anche logisticamente e finanziariamente, l'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale di cui all'art.1.

ART. 3

Destinatari

L'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale, di cui all'art. 1, si farà carico delle richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria Minorile, per procedimenti riguardanti minori e giovani adulti di competenza dell'Autorità Giudiziaria Minorile del Molise.

ART. 4

Compiti dell'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale

Sono demandate alla competenza dell'istituendo Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale le seguenti attività:

- esame delle richieste dell'Autorità Giudiziaria e verifica fattibilità intervento di mediazione proposto, attraverso colloqui individuali con le parti interessate;
- conduzione degli incontri tra le parti;
- offerta di un servizio a favore della vittima del reato, degli autori di reato, delle famiglie delle vittime e degli autori di reato, nonché della comunità di appartenenza;
- collaborazione con l' U.S.S.M. e con i servizi territoriali degli enti locali in particolare nella prima fase di acquisizione del consenso;
- gestione della riparazione concordata tra le parti anche in accordo con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia che si impegnano a restituire all'Autorità Giudiziaria inviante l'esito dell'attività di riparazione;
- trasmissione dell'esito della mediazione alla Magistratura inviante ed all'U.S.S.M. con l'eventuale indicazione dei casi in cui la mediazione si è conclusa con un impegno del minore a svolgere le attività di riparazione diretta o indiretta;
- osservanza scrupolosa del segreto professionale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 5

33

AC

J

Autorità inviante e modalità delle segnalazioni

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso si impegnano a segnalare all'U.S.S.M. di Campobasso, per la successiva attivazione dell'intervento dell'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale, le situazioni per le quali valutino opportuna un'attività di mediazione penale;

L'iniziativa per intraprendere l'attività di mediazione è di competenza della Magistratura Minorile anche su segnalazione dell'U.S.S.M., della polizia giudiziaria delegata per l'audizione della persona offesa e l'interrogatorio dell'indagato;

L'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale effettuerà una valutazione circa l'esistenza delle risorse e delle condizioni di fattibilità dell'intervento e quindi, in caso positivo, procederà all'intervento di mediazione.

ART. 6

Requisiti e composizione dell'Associazione a cui affidare il servizio

L'Ente/Associazione, a cui verrà affidato il servizio, ai sensi di quanto indicato nelle nuove Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato, emanate nel maggio 2019, deve essere accreditata per la gestione dei conflitti e con esperienza ultraquinquennale. Al suo interno deve operare personale con funzioni di mediatore che sia in possesso di titolo di qualifica o attestato di esperto in mediazione penale conseguito, con specifica formazione, presso istituzioni universitarie od enti di formazione accreditati nonché con esperienza nello specifico campo penale.

Le attività progettuali avranno sede nel comune di Campobasso.

ART. 7

Formazione degli operatori

L'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale curerà incontri di sensibilizzazione in materia di "mediazione dei conflitti e la cura delle relazioni in ambito penale" e per lo sviluppo, la strutturazione, il monitoraggio e la supervisione di specifica metodologia d'intervento (lavoro integrato tra operatori dell' USSM, dell' UEPE e dei Servizi Sociali Territoriali).

ART. 8

Composizione dell'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale



La composizione dell'Ufficio dovrà prevedere la compresenza di almeno due esperti in mediazione penale in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e di un numero sufficiente di operatori per assicurare una adeguata presa in carico dei minori/giovani adulti segnalati.

ART. 9

Impegni delle Istituzioni riguardo le attività di Giustizia Riparativa e Mediazione penale

Il Tribunale per i Minorenni di Campobasso e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso si impegnano:

- ad incaricare L'U.S.S.M. di Campobasso per la verifica dell'invio della possibile utenza all'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale;
- a dare piena disponibilità a partecipare gratuitamente, in qualità di relatori, alle attività di formazione ed aggiornamento.

Il Centro Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise si impegna a sostenere per l'anno 2019 il finanziamento relativo pari a euro 4.952,00 (come da progetto approvato dal DGMC) e a presentare apposita richiesta in fase di programmazione al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità per il prosieguo, per le prossime annualità, dell'attività dell'Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale, salvo finanziamenti provenienti da Enti Locali molisani.

L'U.S.S.M. di Campobasso curerà l'invio dei casi in mediazione, i rapporti con l'Autorità Giudiziaria sulle attività di mediazione svolte e loro esiti, la promozione dell'integrazione operativa tra i Servizi Sociali Territoriali e gli operatori dell'UEPE di Campobasso e le attività divulgative e di rendicontazione sociale.

ART. 10

Commissione di verifica

E' prevista una commissione di verifica composta da: Presidente del Tribunale per i Minorenni di Campobasso o persona dallo stesso designata, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso o persona dallo stesso designata, dal Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise o persona dallo stesso designata.

L'Ufficio di giustizia Riparativa e Mediazione Penale elaborerà rapporti quadrimestrali per documentare l'attività ponendo in evidenza le problematiche ed avanzando risoluzioni e proposte per il prosieguo dell'intervento. Tale rapporto verrà inoltrato ai componenti della Commissione di verifica al fine di consentire la valutazione degli obiettivi raggiunti e programmare il prosieguo delle attività.

33

PC

3

ART. 11

Durata dell'accordo


Il presente protocollo d'intesa ha la durata della sperimentazione, così come definita nel progetto "Ufficio di Giustizia Riparativa e Mediazione Penale in Molise", ossia fino al 31.12.2019, salvo disdetta motivata delle parti o per proroga a seguito di ulteriore finanziamento ovvero coinvolgimento di nuovi partners Istituzionali interessati all'oggetto dell'accordo.

Campobasso li 1 01/03/2019

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Campobasso



Il Procuratore della Repubblica c/o T.M. di Campobasso



Per il Dirigente del Centro Giustizia Minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise di Roma

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE

Antonio Calabrese



